

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1778-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, BELLUSCIO, CUOJATI, AMADEI, CARIA,
CIOCIA, CORREALE, COSTI, DE ROSE, GENOVA, GHINA-
MI, MADAUDO, MASSARI, PRETI, RIZZI, SARLI,
SCOVACRICCHI**

Perequazione di trattamenti pensionistici

(Già articoli 23, 25, 26 e 27 della proposta di legge n. 1778, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

**TRATTAMENTO DI PENSIONE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI
PUBBLICI E PRIVATI**

ARTT. 1-22.

.
.
.

ART. 23.

(Perequazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria).

Le pensioni liquidate in data anteriore al 1° maggio 1968 per le quali i titolari non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, dagli articoli 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 4 e 23-*decies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, dall'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nell'interpretazione autentica di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 65, e dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, sono rivalutate, a domanda, dalla data di decorrenza con effetto economico dal 1° gennaio 1985, del 50 per cento.

Ove per effetto della rivalutazione le pensioni di cui al precedente comma superino l'importo del trattamento minimo vigente nell'anno di liquidazione, alle pensioni stesse si applicano le disposizioni sulla perequazione automatica di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rivalutazione da parte del titolare o dei suoi superstiti.

ART. 24.

.
.
.

ART. 25.

(Perequazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria).

Le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono rivalutate a domanda rispettivamente del 23 e dell'8 per cento da applicare sull'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, al netto delle quote aggiuntive dell'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Tutte le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al precedente comma, alle quali non sono stati applicati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono rivalutate a domanda del 20 per cento.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono corrisposti nella misura del 25 per cento l'anno con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del titolare o dei suoi superstiti.

ART. 26.

(Attribuzione delle quote aggiuntive alle pensioni assorbite dal trattamento minimo).

Alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate in misura superiore all'importo del trattamento minimo e successivamente assorbite dal trattamento minimo per effetto dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, conver-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, con effetto dal 1° gennaio 1976, la perequazione automatica di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

La perequazione automatica stabilita dal medesimo articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a domanda, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello di decorrenza, anche alle pensioni dell'assicurazione di cui al precedente comma aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978, se liquidate in misura superiore al trattamento minimo vigente nell'anno di decorrenza e successivamente assorbite dallo stesso trattamento per effetto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Gli effetti economici derivanti dalle rivalutazioni di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del titolare o dei suoi superstiti.

ART. 27.

(Riconoscimento agli ex combattenti).

Gli *ex* combattenti, i partigiani, i mutilati e invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano fruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di pensioni integrate al trattamento minimo, la maggiorazione di cui ai precedenti commi è corrisposta come quota aggiuntiva non riassorbibile dall'in-

tegrazione ed è rivalutata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi ed esercenti libere professioni nonché ai fini della pensione sociale prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

ARTT. 28-84.

.
.
.